

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 257

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BASTIANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2001

—————

Istituzione delle professioni degli operatori non medici per l’esercizio delle terapie non convenzionali, dei relativi registri nazionali e della Commissione nazionale delle terapie non convenzionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha la finalità di riconoscere e regolamentare le terapie non convenzionali, in nome del pluralismo scientifico, e di consentire agli operatori di esercitare la loro attività in piena dignità ed autonomia professionale.

Nel contempo, la regolamentazione delle scuole, dei titoli per l'iscrizione delle scuole nei registri regionali e degli operatori nei rispettivi registri nazionali, assicureranno anche agli utenti la piena reperibilità dei rimedi e dei presidi terapeutici utilizzati nella pratica degli indirizzi terapeutici non convenzionali ed una scelta consapevole e senza rischi.

Per terapie non convenzionali, ai sensi delle direttive europee, si intendono le discipline dei sistemi globali di approccio alla persona, cui sono sottesi concetti teorici e filosofici in base ai quali l'uomo è visto nella sua individualità, quali la chiropratica, l'osteopatia, la naturopatia, a carattere pluridisciplinare, e quelle monodisciplinari, quali l'agopuntura, l'iridologia, la fitogemmoterapia, la medicina tradizionale cinese, la kinesiologia, la spagiria, l'*ayurveda*, lo *shiatsu*, la floriterapia, il linfodrenaggio, la musicoterapia, l'arteterapia, l'*aura soma*, il *bowen*, la fitoterapia, l'aromaterapia, la riflessologia.

È da tenere presente che gran parte degli omeopati e dei naturopati, oltre ad avere nozioni di anatomia, fisiologia e patologia, conosce anche una o più monodiscipline.

Il termine «approccio olistico alla salute», considerato fondamentale, rappresenta l'acquisizione, nella consapevolezza della complessità del sistema vigente, della stretta integrazione tra livelli molecolari, organici, psichici e spirituali, nonché dell'importanza dell'equilibrio tra individuo ed ambiente.

Il presente disegno di legge, nel rinviare ad altra iniziativa legislativa la regolamentazione delle attività di osteopata e di chiropratico, distingue la formazione, anche con riferimento al monte ore minimo complessivo, per le terapie pluridisciplinari di omeopata e di naturopata rispetto a quelle monodisciplinari. Con il presente disegno di legge il sistema di controllo della qualità formativa degli operatori delle terapie non convenzionali è organizzato attraverso un registro delle scuole regionali; sono inoltre istituiti registri nazionali professionali per ogni singola disciplina ed una Commissione nazionale delle terapie non convenzionali, composta dai rappresentanti delle terapie non convenzionali, dalle istituzioni e dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Una siffatta organizzazione consente un controllo di garanzia anche nel rapporto con gli utenti. Il provvedimento legislativo non costituisce un aggravio economico all'economia statale in quanto è in grado di autofinanziarsi e di fornire una spinta notevole allo sviluppo economico nel settore e nell'indotto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Definizione dell'operatore
di terapie non convenzionali)*

1. L'operatore di terapie non convenzionali utilizza differenti strumenti conoscitivi e di intervento nell'ambito della salute della persona, opera in ambito preventivo, di trattamento e di sostegno, ricorrendo all'utilizzo di rimedi naturali ed omeopatici e di trattamenti manuali.

2. Nell'ambito degli operatori di terapie non convenzionali, gli indirizzi specifici dell'osteopatia e della chiropratica sono regolamentati da un'apposita legge.

Art. 2.

(Regolamentazione delle professioni)

1. L'esercizio della professione da parte degli operatori di terapie non convenzionali è subordinato all'esame unico nazionale abilitante alla professione ed alla successiva iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 6.

2. I registri nazionali degli operatori delle terapie non convenzionali, unitamente alla Commissione nazionale delle terapie non convenzionali di cui all'articolo 8, rappresentano gli associati ed assicurano la tutela degli utenti, esercitando il controllo deontologico degli iscritti ed il periodico monitoraggio dei loro *standard* professionali, secondo i rispettivi statuti.

3. Le attività dell'operatore delle terapie non convenzionali, esercitate in forma individuale o associata, sono protette in ordine alla

correttezza ed alla qualificazione della professione, purché siano rispettati i principi di pluralismo, concorrenza, deontologia, personalità delle prestazioni e indipendenza del professionista.

4. È obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile conseguente ad eventuali danni causati dall'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Per accedere alla formazione professionale di operatore di terapie non convenzionali è necessario aver acquisito il diploma di scuola media superiore o titolo equivalente.

2. I corsi di formazione professionale pluridisciplinari relativi alle professioni di operatore omeopata e operatore naturopata prevedono la frequenza per un monte ore complessivo minimo di 1.300 ore, presso una scuola iscritta nei registri regionali di cui all'articolo 5, ed un semestre di tirocinio che deve essere svolto all'interno della scuola o presso un professionista iscritto al registro nazionale di cui all'articolo 6, che deve rilasciare specifica attestazione.

3. L'*iter* di formazione delle altre terapie non convenzionali, con esclusione di quanto previsto al comma 2, deve prevedere la frequenza di corsi della durata minima di 100 ore.

4. Le scuole di cui al comma 2, da sole od in collaborazione con altre scuole, devono garantire la partecipazione dei propri allievi ad almeno un seminario o conferenza internazionale o nazionale per ogni anno accademico, a garanzia della conoscenza del contributo delle esperienze cliniche in particolare dei paesi non membri dell'Unione europea.

5. I titoli professionali sono rilasciati dalle scuole iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 5 a coloro i quali, licenziati dai

corsi formativi, hanno sostenuto l'esame unico finale per l'abilitazione, promosso annualmente dalla Commissione nazionale delle terapie non convenzionali di cui all'articolo 8.

Art. 4.

(Scuole e docenti)

1. Le scuole iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 5 devono garantire lo svolgimento dell'*iter* di formazione specifico degli indirizzi pluridisciplinari ed il programma fondamentale d'insegnamento con un numero minimo di sei docenti.

2. I docenti sono scelti dalle scuole, in base al loro *curriculum*, tra coloro che hanno esercitato l'attività professionale per almeno cinque anni.

Art. 5.

(Registri regionali delle scuole per operatori delle terapie non convenzionali)

1. Le scuole di cui agli articoli 3 e 4 richiedono l'iscrizione in appositi registri regionali, inoltrando agli assessorati regionali competenti la relativa domanda, corredata dallo statuto della scuola, dal piano finanziario, dalla documentazione sui mezzi logistici, tecnici e didattici e sulle qualifiche dei docenti preposti ai corsi.

Art. 6.

(Registri nazionali degli operatori di terapie non convenzionali)

1. I registri nazionali degli operatori delle terapie non convenzionali raggruppano gli operatori distinguendoli in base al loro *iter* formativo che è pluridisciplinare nel caso dell'operatore omeopata e operatore naturopata, o monodisciplinare nel caso dell'opera-

tore in agopuntura, iridologia, fitogemmoterapia, medicina tradizionale cinese, kinesiologia, spagiria, *ayurveda*, *shiatsu*, floriterapia, linfodrenaggio, musicoterapia, arteterapia, *aura soma*, *bowen*, fitoterapia, aromaterapia e riflessologia.

2. Presso la Commissione nazionale delle terapie non convenzionali di cui all'articolo 8 sono depositati i registri nazionali degli operatori delle terapie non convenzionali.

Art. 7.

(Prima istituzione dei registri nazionali degli operatori di terapie non convenzionali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'iscrizione al registro nazionale anche senza il possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3, su domanda da presentare alla Commissione nazionale delle terapie non convenzionali, di cui all'articolo 8, a coloro che a tale data siano iscritti presso le associazioni di categoria e che abbiano frequentato una scuola di formazione iscritta nel registro regionale e conseguito il relativo titolo finale. Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 3, gli operatori senza titolo che dimostrino di aver svolto alla data di entrata in vigore della legge almeno cinque anni di attività, attraverso documentazione fiscale.

Art. 8.

(Commissione nazionale delle terapie non convenzionali)

1. Ogni scuola operativa iscritta nei registri regionali di cui all'articolo 5, ed ogni registro nazionale professionale di cui all'articolo 6, istituito nel territorio, nomina due rappresentanti, che partecipano all'assemblea per l'elezione dei membri della Commis-

sione nazionale delle terapie non convenzionali, di seguito denominata «Commissione».

2. L'assemblea di cui al comma 1 è convocata dal Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione è composta da:

a) otto membri eletti dai rappresentanti delle scuole e dei registri nazionali professionali secondo le modalità di cui al comma 1;

b) un rappresentante del Ministero della sanità;

c) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 9.

(Durata, organi e compiti della Commissione)

1. La Commissione dura in carica cinque anni.

2. La Commissione elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) emana il regolamento interno;

b) controlla, aggiorna e si rende garante dei registri professionali degli operatori di cui agli articoli 5 e 6 e delle scuole di formazione di cui agli articoli 3 e 4;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico degli operatori delle terapie non convenzionali;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni, relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, propri rappresentanti negli enti e nelle commissioni a livello nazionale ed internazionale;

f) stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di studio e l'equipollenza di quelli conseguiti all'estero;

g) coordina la ricerca nel campo degli indirizzi terapeutici non convenzionali e favorisce gli scambi culturali e le iniziative internazionali, dirette alla loro applicazione;

h) coordina e promuove la ricerca scientifica, normativa ed economica nel campo delle terapie non convenzionali, anche al fine dell'eventuale individuazione di nuove discipline;

i) organizza le modalità per lo svolgimento dell'esame unico nazionale abilitante alla professione di operatore nelle terapie non convenzionali di cui all'articolo 3;

l) stipula convenzioni con enti pubblici e privati;

m) decide sui ricorsi degli operatori e delle scuole avverso i provvedimenti disciplinari emanati nei confronti dei soggetti iscritti ai registri di cui agli articoli 5 e 6;

n) determina la quota dei contributi annuali corrisposti dagli iscritti ai registri di cui agli articoli 5 e 6, da versare per il funzionamento della Commissione stessa.